

Regolamento dei delegati della circoscrizione I dell'Assemblea dei delegati (AD) di PUBBLICA per l'elezione della rappresentanza delle persone impiegate nell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC)

Regolamento AD per l'elezione dell'OPC

del 24 agosto 2016

Indice

Capitolo 1	Disposizioni generali	2
Art. 1	Oggetto	2
Art. 2	Rappresentanza delle persone impiegate nell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione	2
Art. 3	Diritto di voto attivo	2
Art. 4	Diritto di voto passivo	2
Art. 5	Quorum	2
Art. 6	Incompatibilità	3
Art. 7	Requisiti dei membri dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione	3
Capitolo 2	Preparazione dell'elezione	3
Art. 8	Proposte di elezione	3
Art. 9	Procedura di designazione	3
Art. 10	Numero di designazioni insufficiente	3
Capitolo 3	Procedura di elezione	3
Art. 11	Ufficio elettorale	3
Art. 12	Presentazione delle candidature	3
Art. 13	Elezione collettiva	3
Art. 14	Elezione a scrutinio segreto	4
Art. 15	Secondo turno di scrutinio	4
Art. 16	Consegna anticipata del voto: voto per corrispondenza	4
Art. 17	Nullità e schede da stralciare	4
Capitolo 4	Occupazione di seggi vacanti nel corso del mandato	4
Art. 18		4
Capitolo 5	Disposizioni finali	5
Art. 19	Diritto applicabile	5
Art. 20	Entrata in vigore	5

I delegati della circoscrizione I (Cassa di previdenza della Confederazione) nell'Assemblea dei delegati di PUBBLICA

in applicazione dell'articolo 2 capoverso 5 dell'Ordinanza del 2 maggio 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OOPC)¹

emanano il seguente regolamento:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la procedura di elezione della rappresentanza delle persone impiegate nell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 2 Rappresentanza delle persone impiegate nell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione

La rappresentanza delle persone impiegate nell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione è composta da sei membri.

Art. 3 Diritto di voto attivo

Il diritto di eleggere i membri dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione spetta ai delegati della Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 4 Diritto di voto passivo

- ¹ Nell'organo paritetico sono eleggibili le persone che il giorno dell'elezione hanno compiuto il 18° anno di età, sono capaci di discernimento e non percepiscono ancora una rendita intera.
- ² Non possono essere elette le persone che:
 - a) hanno un rapporto di lavoro con PUBBLICA;
 - b) sono mandatarie di PUBBLICA;
 - c) hanno un rapporto di lavoro con le autorità di vigilanza a cui PUBBLICA è direttamente assoggettata o con la Commissione di alta vigilanza LPP (CAV);
 - d) sono impiegate della Segreteria generale del DFF, dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e dell'Ufficio federale del personale (UFPER);
 - e) sono coniugi, partner registrati secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata², partner conviventi, fratelli e sorelle, parenti acquisiti o parenti in linea diretta di persone ai sensi delle lettere a) o b).

Art. 5 Quorum

L'Assemblea dei delegati della Cassa di previdenza della Confederazione delibera validamente per l'elezione con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati della circoscrizione I.

¹ RS 172.220.141

² Legge sull'unione domestica registrate (LUD) del 18 giugno 2004, RS 211.231

Art. 6 Incompatibilità

- ¹ I delegati che sono eletti nell'organo paritetico vengono esclusi dall'Assemblea dei delegati.
- ² I membri dell'organo paritetico che vengono eletti nella Commissione della Cassa vengono esclusi dall'organo paritetico.

Art. 7 Requisiti dei membri dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione

Possono essere elette nell'organo paritetico solo le persone che hanno i requisiti personali e professionali idonei per svolgere il loro compito.

Capitolo 2 Preparazione dell'elezione**Art. 8 Proposte di elezione**

- ¹ La presidenza dell'Assemblea dei delegati (presidenza) stabilisce la data dell'elezione.
- ² Il diritto di proporre candidati all'Assemblea dei delegati spetta ai delegati secondo l'articolo 3.
- ³ La proposta di elezione deve essere effettuata singolarmente per ogni persona candidata.
- ⁴ Ogni persona proposta dai delegati deve confermare per scritto di accettare la candidatura.
- ⁵ Le proposte di elezione (comprese le rispettive conferme di accettazione) devono essere sottoposte per scritto ai delegati almeno 20 giorni prima della data dell'elezione.

Art. 9 Procedura di designazione

La presidenza impartisce ai delegati un termine entro il quale le proposte di elezione suffragate da almeno tre firme di delegati possono essere presentate per scritto alla presidenza o all'ufficio elettorale.

Art. 10 Numero di designazioni insufficiente

Se entro il termine previsto dall'articolo 9 il numero di candidature proposte per l'elezione è inferiore al numero di seggi da assegnare, l'elezione viene svolta in ogni caso. Per l'occupazione dei seggi rimasti vacanti la presidenza stabilisce una data per un'altra elezione.

Capitolo 3 Procedura di elezione**Art. 11 Ufficio elettorale**

- ¹ La presidenza stabilisce se debba essere designato un ufficio elettorale per lo svolgimento dell'elezione.
- ² In caso di designazione di un ufficio elettorale, quest'ultimo deve essere composto da esperti esterni nominati dalla presidenza. I delegati hanno un diritto di proposta in tal senso entro un termine da stabilire dalla presidenza.
- ³ La Segreteria di PUBBLICA coadiuva amministrativamente la presidenza o l'ufficio elettorale.
- ⁴ La presidenza o l'ufficio elettorale svolge l'elezione e ne accerta il risultato.

Art. 12 Presentazione delle candidature

Prima dello svolgimento dell'elezione, le persone candidate hanno la possibilità di presentarsi e rispondere alle domande dei delegati presenti.

Art. 13 Elezione collettiva

- ¹ Se il numero delle candidature non supera quello dei seggi da attribuire, l'elezione si svolge a scrutinio aperto e collettivo, ossia mediante alzata di mano, a meno che non venga proposto uno scrutinio segreto. È fatto salvo l'articolo 16.

- ² Se in caso di elezione collettiva non viene raggiunta la maggioranza assoluta, l'elezione è considerata nulla e bisogna procedere a un nuovo turno a scrutinio segreto conformemente all'articolo 14.

Art. 14 Elezione a scrutinio segreto

- ¹ Se il numero delle candidature supera quello dei seggi da attribuire bisogna procedere a un'elezione a scrutinio segreto. È fatto salvo l'articolo 16.
- ² Per l'elezione vengono utilizzate schede vuote con un numero di righe prestampate pari al numero di seggi da assegnare.
- ³ Sono elette al primo turno di scrutinio le persone il cui nome figura su oltre la metà delle schede valide (= maggioranza assoluta).
- ⁴ Per la determinazione della maggioranza assoluta non sono prese in considerazione le schede nulle e le schede da stralciare secondo l'articolo 17, ma sono conteggiate le righe vuote.
- ⁵ Se le persone candidate che raggiungono la maggioranza assoluta sono in numero superiore a quello dei seggi attribuibili, si eliminano le candidature che hanno ottenuto meno voti.

Art. 15 Secondo turno di scrutinio

- ¹ Se al primo turno di scrutinio non sono attribuiti tutti i seggi, si effettua subito dopo un secondo turno di scrutinio per i seggi rimasti liberi.
- ² È eletto chi raccoglie rispettivamente il maggior numero di voti in base all'ordine dei seggi ancora disponibili. In caso di parità di voti si procede ad un sorteggio.

Art. 16 Consegna anticipata del voto: voto per corrispondenza

- ¹ Su richiesta scritta motivata la presidenza può concedere a un membro dell'Assemblea dei delegati, che essendo dislocato all'estero per lavoro gli è impossibile partecipare di persona all'elezione, di votare per corrispondenza anziché secondo l'articolo 13.
- ² I voti espressi secondo il capoverso 1 devono pervenire al più tardi un giorno lavorativo prima della data dell'elezione alla presidenza o a un ufficio elettorale qualora quest'ultimo venisse istituito.
- ³ I voti espressi secondo il capoverso 1 devono essere conteggiati nella rilevazione del risultato elettorale (art. 13).

Art. 17 Nullità e schede da stralciare

- ¹ Le schede che contengono commenti che offendono l'onore o contrassegni evidenti sono nulle.
- ² I voti a favore di persone non eleggibili, già elette o eliminate dall'elezione, come pure a favore di persone non univocamente identificabili sono stralciate.
- ³ Se il nome di un candidato figura più di una volta sulla scheda, le ripetizioni sono stralciate.
- ⁴ Se la scheda contiene più nomi dei seggi attribuibili, i nomi in soprannumero sono stralciati a partire dalla fine della lista.
- ⁵ Se il numero delle schede consegnate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è nullo. Bisogna procedere a un nuovo scrutinio.

Capitolo 4 Occupazione di seggi vacanti nel corso del mandato

Art. 18

- ¹ I seggi vacanti sono di norma assegnati entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di dimissioni, in seguito all'elezione nella Commissione della Cassa di un membro dell'organo paritetico o dalla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante.

- ² La presidenza provvede affinché la preparazione dell'elezione complementare sia avviata tempestivamente.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 19 Diritto applicabile

- ¹ Se il presente regolamento non prevede alcuna disposizione in merito, si applica per analogia il Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei delegati del 17 novembre 2015.
- ² Qualora anche il Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei delegati non preveda alcuna disposizione in merito, si applica a titolo sussidiario la Legge federale sui diritti politici³.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato adottato dall'Assemblea dei delegati della circoscrizione I il 24 agosto 2016. Sostituisce il regolamento del 6 maggio 2010 ed entra in vigore con effetto immediato.

Berna, 24 agosto 2016

Jacqueline Morard

**Vicepresidente e presidente ad interim
dell'Assemblea dei delegati di PUBBLICA**

³ RS 161.1